



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
 Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data timbro

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6, e 11 della legge n. 124/99;
VISTA la Legge n. 143 del 4/06/2004 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";
VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il proprio decreto prot. n. 6473 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo della provincia di Verona valide per il triennio 2014-2017 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione;
VISTO il proprio decreto prot.n. 11710 DEL 30/11/2016 con il quale, nelle more della definizione del giudizio, in ottemperanza al decreto del Presidente del TAR Lazio –Sezione terza bis- n.5804/2016- REG. RIC. n.10153/2016 di accoglimento del ricorso prodotto dalla docente Roncoletta Alessandra nata 11/06/1966 (VR) è stato disposto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/17 in terza fascia;
VISTA l'ordinanza n. 7802/2016 – REG.RIC. n. 10153/2016 con la quale il TAR Lazio (Sezione terza bis) respinge il ricorso proposto della docente Roncoletta Alessandra e, per l'effetto, comporta il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria;
VISTO il decreto n.350 del 30/01/2017 REG.PROV.452/2017 con il quale il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha sospeso l'Ordinanza del TAR del Lazio (Sez.terza bis) n. 7802/2016 stabilendo che parte ricorrente ha diritto all'inserimento in GAE e alla stipula dei contratti con riserva processuale;
ESAMINATA l'istanza presentata dalla suddetta Ricorrente per l'inserimento per la scuola dell'infanzia presentata nei termini di legge;
RITENUTO di dover adempiere al decreto n. 350/2017 REG.PROV. 452/2017 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta);

DISPONE

per i motivi citati in epigrafe, in ottemperanza al decreto del Consiglio di Stato –Sezione Sesta n. 350/2017- REG. RIC. n.452/2017 **l'inserimento "con riserva"** della docente sotto indicata nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia:

COGNOME E NOME	SCUOLA PRIMARIA	POSTO	PUNTI
RONCOLETTA ALESSANDRA N. 11/06/1966 (VR)	GRAD. T.I. con riserva	Da pos. 982 con punti 11	A pos. 496/bis con p. 47
	GRAD. T.D. con riserva	Da pos. 922 con punti 11	A pos. 462/bis con p. 47

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente
 Stefano Quaglia

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
 Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa